



Comune di Villaricca

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 6

Data 08.07.2019

OGGETTO: Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del T.U.E.L. n. 267/2000

L'anno duemiladiciannove il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 10.45, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

| | | | | |
|---|----------|---|---------|--|
| Dott.ssa Annalisa VESSELLA - PRESIDENTE | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Dott. Raffaele BARBATO | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Dott. Francesco CASABURI | PRESENTE | X | ASSENTE | |


[Handwritten signatures]

Premesso

- che il comune di Villaricca, con delibera consiliare n.19 del 18 maggio 2018 , ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 28 settembre 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 ottobre 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott.ssa Annalisa Vessella, dott. Raffaele Barbato, dott. Francesco Casaburi;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 10 ottobre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Villaricca;

Visto

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 che approva il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII- Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge costituzionale n.3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- il comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte dell' Organo Straordinario di Liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del suddetto documento;
- la propria nota del 18.03.2019 prot. 5093 con la quale è stata comunicata al Ministero dell'Interno la necessità di una proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e l'intenzione dello scrivente di proporre al Comune di Villaricca l'adozione della procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L.;
- la nota prot. n. 17904 del 21.03.2019 del Ministero dell'Interno con la quale è stata concessa una proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e per l'individuazione della procedura da adottare ai fini della liquidazione della massa passiva;
- la nota n. 524 del 17/05/2019 e l'integrazione nota prot. 686 del 24/06/2019 , del responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Villaricca, avente ad oggetto "trasferimento residui attivi e passivi all'organo straordinario di liquidazione al 31/12/2013 ai sensi degli arti. 254 e 255 del D. Lgs. 267/2000" saldo cassa, somma stanziata per alienazione diritti di superficie;
- la relazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali - esercizi 2007-2008 dalla quale emerge che l'unica procedura che ha permesso di dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli enti dissestati è stata la procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L. e




per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'amministrazione, in quanto viene riconosciuto solo a detta procedura di generare oltre alla riduzione della massa passiva, l'effetto positivo di evitare all'ente risanato ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;

- il D.P.R. 24/08/1993, n.378, inerente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 20/09/1993, n. F.L. 21/93;
- l'articolo 252, comma 4, del TUEL. Secondo il quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (e quindi fino al 31.12.2017);

Considerato che

questo Organo Straordinario di Liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento. La procedura semplificata, disciplinata dall'art.258 del T.U.E.L., deve essere adattata all'attuale contesto normativo atteso che:

- è venuta meno la possibilità di assumere un mutuo con oneri a totale carico dello Stato, elemento su cui era incentrata la normativa;
- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta Comunale deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie come di seguito stimate; nel caso in cui la Giunta non esprima la propria adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- con deliberazione n.13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-11, si specifica che “.....La procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L., con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà, è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce “;
- in uno studio pubblicato dal Ministero dell'Interno “ il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo “, si afferma che questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. La procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento.....”;



Rilevato che

- le istanze di ammissione alla massa passiva alla data dell'adozione del presente atto sono pari a **numero 485**;
- che l'importo complessivo **stimato** risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad €. **33.439.336,68**;
- all'importo della massa passiva presunta ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso dell'O.S.L. di cui al D.M. 09/11/1995, oneri diversi);
- al momento la situazione della massa passiva presumibile può essere così rappresentata:

| | |
|--|------------------------|
| Importo complessivo delle istanze presentate | € 33.439.336,68 |
| Importo delle istanze già escluse dalla massa passiva | - € 21.182,20 |
| Importo (presunto) delle istanze ancora da escludere dalla massa passiva | € 0,00 |
| Importo complessivo (stima) delle istanze da ammettere a seguito di successiva delibazione | € 33.418.154,48 |

- in base all'art. 258 comma 3 del TUEL per i debiti risultanti da sommaria delibazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- pertanto il fabbisogno presunto dell'O.S.L. può essere così riassunto:

| | |
|--|------------------------|
| importo complessivo (stimato) della Massa Passiva | € 33.418.154,48 |
| di cui a transazione al 50 % | € 16.709.077,24 |
| di cui a transazione al 100 % (inclusi oneri di liquidazione ed eventuali oneri per il lavoro straordinario ed incarichi professionali etc.) | € 450.000,00 |
| Fabbisogno stimato dell' OSL | € 17.159.077,24 |

- la situazione della massa attiva stimata da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi può essere così rappresentata:

| | |
|---|--------------|
| Fondo cassa al 31/12/2017 | € 175.344,51 |
| Residui attivi al 31/12/2017 riscossi e disponibili come da nota prot. n. 524 del 17/05/2019 | € 975.734,77 |
| Stanziamiento per finalità risanamento dissesto bilancio 2018 (come da ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ma presunto) | € 0,00 |
| Stanziamiento per finalità risanamento dissesto anno 2018 (presunto) come da nota prot. 686 del 24/06/2019 | € 492.996,00 |



| | |
|---|------------------------|
| Stanziamento per finalità risanamento dissesto anno 2018 (Fondi Edilizia residenziale Sociale) | €. 0,00 |
| Totale massa attiva | €. 1.644.075,28 |

ai dati sopra riportati il **fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L.** risultante dalla differenza tra il fabbisogno e la massa attiva ammonta ad **Euro 15.515.001,96**, importo suscettibile di variazione; in base al citato art. 258 del **TUEL**, l'adesione alla procedura semplificata da parte del Comune di Villaricca comporta l'impegno a garantire all'O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto stimato e sopra riportato, salvo successive rideterminazioni;

il Comune di Villaricca sulla base del 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2016 n. 160 può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art. 14 del medesimo Decreto;

che in particolare l'art.14 citato ha previsto:

1. Ai comuni ((, alle province e alle città metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni ((, alle province e alle città metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni

poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che

- al fine di garantire la "par condicio creditorum" è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;

se necessario, questo O.S.L. dovrà provvedere alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente;

- la eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, sia in termini di quantum che in riferimento alla tempistica;

- in caso di non adesione alla procedura semplificata l'Organo Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e segg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

ritenuto

conseguentemente utile, necessario, opportuna e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente, **in base alle risorse finanziarie disponibili**, le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno man mano definiti, pur evidenziando che è solo l'amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art.258 del TUEL, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione la necessaria liquidità. In tal caso ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;

per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente qui riportati,



DELIBERA

1. di proporre al Sindaco del Comune di Villaricca, con i poteri della Giunta Comunale, l'adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per i debiti certi, liquidi ed esigibili, ritenendola valida in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
2. di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata di liquidazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di notifica della presente al Sindaco, con deliberazione di Giunta dalla quale si evidenzi la relativa copertura finanziaria necessaria alla liquidazione di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
3. di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà possibile, anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non coperti da specifica istanza di ammissione al passivo;
4. di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Villaricca per le opportune considerazioni e per l'adesione alla procedura semplificata con poteri di Giunta Comunale;
5. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza locale ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.


La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. I della L.R. n. 44/91. a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Villaricca;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Annalisa Vessella



Dott. Raffaele Barbato



Dott. Francesco Casaburi

